



Croce Rossa Italiana  
Comitato Provinciale di Catanzaro

## CONVENZIONE


Convenzione tra la Croce Rossa Comitato di Reggio Calabria e l'Azienda Ospedaliera Bianchi – Melacrino- Morelli di Reggio Calabria per lo svolgimento presso le Strutture Operative dell'Azienda del tirocinio da parte delle Allieve Infermiere Volontarie CRI, iscritte al corso biennale di formazione istituito con Decreto del Ministero della Salute del 9/11/2010.

Premesso che:

- ▲ con Decreto del Ministero della Salute del 9/11/2010 è stato istituito il corso biennale di formazione dell'Infermiera Volontaria C.R.I., con lo scopo di preparare figure sanitarie con le conoscenze scientifiche e tecniche necessarie per svolgere le relative funzioni;
- ▲ il percorso formativo comprende sia attività didattica teorico-pratica, che attività di pratica clinica, al termine del quale viene conseguito il "Diploma di Infermiera Volontaria della C.R.I.";
- ▲ la Federazione nazionale Collegio IPASVI aveva presentato un ricorso, con richiesta di sospensiva, avverso il decreto del 9/11/2010, rappresentando il rischio di sovrapposizione tra i compiti delle Infermiere Volontarie C.R.I. e quelli degli Infermieri professionali. Il TAR del Lazio, con ordinanza del 11/05/2011, ha rigettato la richiesta precisando che i volontari della C.R.I. che hanno il diploma di infermiere, possono prestare il servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni proprie della professione infermieristica in un contesto emergenziale e tale attività non modifica, nelle situazioni ordinarie, il rapporto che intercorre con il personale infermieristico (riferimento normativo art. 1737 D.Lgs. 66/2012). La federazione IPASVI, con circolare n. 17 del 13/06/2011, ha dichiarato di prendere atto e di non presentare appello al Consiglio di Stato;
- ▲ al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997, n. 196 e smi, possono promuovere stage-tirocini per l'attività di formazione in azienda a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge n. 1859 del 31/12/1962 e SMI;
- ▲ la Croce Rossa Italiana - Comitato di Reggio Calabria, Ispettorato Infermiere Volontarie di Reggio Calabria, non ha in proprio strutture sanitarie idonee allo svolgimento del tirocinio pratico obbligatorio previsto per le Allieve Infermiere Volontarie C.R.I.;

Considerato che

- ▲ la CRI Comitato di Reggio Calabria ha altresì richiesto l'autorizzazione all'accesso alle Strutture Operative della Azienda Ospedaliera anche per le Infermiere Volontarie della C.R.I. già diplomate, sia al fine di non disperdere il patrimonio di conoscenze già acquisite, sia al fine di aggiornare e migliorare le proprie specifiche competenze





Croce Rossa Italiana  
Comitato Provinciale di Catanzaro

## TANTO PREMESSO

Tra la Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Reggio Calabria in persona del Sig. Gianpiero Velonà quale Commissario CRI del Comitato Provinciale di Reggio Calabria

**E**

l'Azienda Ospedaliera "Bianchi-Melacrino-Morelli" di Reggio Calabria Codice Fiscale e Partita Iva 01367190806, con sede legale in Reggio Calabria alla via Prov.le Spirito Santo n. 24 in persona del Direttore Generale e legale rappresentante Dott Carmelo Bellinva

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### ART. 1

L'Azienda Ospedaliera "Bianchi-Melacrino-Morelli" di Reggio Calabria si impegna ad accogliere presso le proprie strutture operative le Allieve Infermiere Volontarie per lo svolgimento del tirocinio di formazione e orientamento previsto nel Piano di Studio di cui in premessa.

Tale tirocinio sarà svolto ai sensi della vigente normativa e secondo le modalità che saranno successivamente concordate tra le parti secondo la disponibilità dell'Azienda Ospedaliera e le necessità della CRI.

L'Azienda Ospedaliera "Bianchi-Melacrino-Morelli" di Reggio Calabria si impegna altresì a consentire alle Infermiere Volontarie di CRI già diplomate, l'accesso presso le proprie strutture operative al fine di dare la possibilità di svolgere l'attività pratica loro consentita, nei limiti imposti dalla vigente normativa.

### ART. 2

1. Il tirocinio formativo ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della L. 196/1997 e smi non costituisce né configura alcun tipo di rapporto di lavoro con l'Azienda Ospedaliera "Bianchi-Melacrino-Morelli" di Reggio Calabria
2. durante lo svolgimento del tirocinio formativo l'attività è seguita e verificata da un Tutor/Capogruppo designato dalla C.R.I. e da un Tutor indicato dall'Azienda Ospedaliera "Bianchi-Melacrino-Morelli";
3. per ciascuna Allieva Infermiera Volontaria CRI viene predisposto un progetto formativo (schema allegato) contenente:
  - ▲ il nominativo della tirocinante;
  - ▲ i nominativi del tutor designato dalla CRI ( capogruppo) e del tutor aziendale (caposala);
  - ▲ gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, l'indicazione dei tempi di presenza e la valutazione corrispondente;





Croce Rossa Italiana  
Comitato Provinciale di Catanzaro

- ▲ l'individuazione dei reparti presso cui si svolge il tirocinio;
- ▲ gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail per la responsabilità civile.

### ART. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- ▲ svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- ▲ rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- ▲ mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- ▲ quant'altro previsto e concordato tra le parti.

### ART. 4

4. L'attività pratica svolta dalle Infermiere Volontarie di CRI già diplomate, non costituisce né configura alcun tipo di rapporto di lavoro con l'Azienda Ospedaliera "Bianchi-Melacrino-Morelli";
5. durante lo svolgimento della attività pratica loro consentita dalla legge, le Infermiere Volontarie di CRI già diplomate saranno seguite dal Coordinatore Infermieristico della Azienda Ospedaliera "Bianchi-Melacrino-Morelli";
6. per ciascuna Infermiera Volontaria CRI già diplomata sarà predisposta una scheda da parte del Coordinatore Infermieristico ove verrà riportato:
  - ▲ il nominativo dell'Infermiera Volontaria di CRI;
  - ▲ l'individuazione dei reparti presso cui si svolge l'attività;
  - ▲ gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail per la responsabilità civile.

Le Infermiere Volontarie della CRI già Diplomate, nell'esercizio delle attività loro consentite a norma di legge, avranno l'obbligo di:

- ▲ attenersi alle direttive impartite dai Dirigenti Medici e dai Caposala;
- ▲ rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- ▲ mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento delle attività pratiche;
- ▲ quant'altro previsto e concordato tra le parti.

### ART 5





Croce Rossa Italiana  
Comitato Provinciale di Catanzaro

L'uniforme adottata dalla Allieva Infermiera Volontaria C.R.I. per lo svolgimento del percorso formativo teorico-pratico è quella propria del Corpo delle Infermiere Volontarie C.R.I. (art. 1010 DPR 90/2010).

Le Infermiere Volontarie di CRI già diplomate, durante lo svolgimento dell'attività presso le Strutture Operative dell'Azienda Ospedaliera "Bianchi-Melacrino-Morelli" avranno l'obbligo di indossare l'uniforme propria del Corpo delle Infermiere Volontarie della CRI.

**ART. 6**

La C.R.I. assicura le tirocinanti e le Infermiere Volontarie già diplomate, contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, e per la responsabilità civile contro terzi presso società assicuratrice Ente Croce Rossa Italiana "Ina Assitalia". In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio o dell'attività pratica, l'Azienda si impegna a segnalare immediatamente l'evento alla C.R.I. che attiverà la procedura dettata dalla normativa vigente.

**ART. 7**

La presente convenzione decorre dal momento della sottoscrizione ed ha validità pari a 4 (quattro) anni, e potrà essere rescissa anche da una sola delle parti tramite raccomandata A/R. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

**ART. 8**

Per ogni controversia che dovesse sorgere tra la Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Reggio Calabria - e l'Azienda Ospedaliera "Bianchi-Melacrino-Morelli" il Foro competente sarà quello del Tribunale di Reggio Calabria.

Letto approvato e sottoscritto:

Reggio Calabria... *19-12-2013*

Per la Croce Rossa Italiana

Reggio Calabria *12/12/2013*

Per l'Azienda Ospedaliera

Bianchi-Melacrino-Morelli"

Il Commissario del Comitato Provinciale di Reggio Calabria

(Sig. Gianpiero Velonà) *Gianpiero Velonà*

Ispettrice Provinciale II. VV. - Reggio Calabria

(S.lla Antonia Durante)

*S.lla Antonia Durante*

Direttore GENERALE



(Dot. *Carmelo Bellinvia*)